

Regione Lazio

Atti del Presidente della Regione Lazio

Decreto del Presidente della Regione Lazio 27 febbraio 2020, n. T00042

Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Rieti. Scioglimento del Consiglio camerale e nomina del Commissario straordinario.

Oggetto: Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Rieti. Scioglimento del Consiglio camerale e nomina del Commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LAZIO

SU PROPOSTA dell'Assessore Sviluppo Economico, Commercio e Artigianato, Ricerca, Start-Up e Innovazione;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n.6, recante "*Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza e del personale regionale*" e successive modificazioni;

VISTO il Regolamento degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale n.1 del 6 settembre 2002 e successive modificazioni;

VISTA la Legge Regionale 10 agosto 2016, n. 12, recante "*Disposizioni per la semplificazione, la competitività e lo sviluppo della Regione*";

VISTO il Decreto Legislativo 8 aprile 2013, n. 39 "Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190";

VISTA la Legge 29 dicembre 1993, n. 580 "*Riordinamento delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura*" e ss.mm.ii.;

VISTI in particolare l'art. 4 della Legge n. 580/1993 che stabilisce che le regioni esercitano la vigilanza sul sistema camerale nelle materie di propria competenza, e l'art. 5 comma 2 della medesima legge che prevede che i consigli sono sciolti dal presidente della regione interessata:

- a) quando non ne possa essere assicurato il normale funzionamento;
- b) quando non è approvato nei termini il preventivo economico o il bilancio di esercizio;
- c) nel caso di decadenza per mancata elezione del presidente di cui all'art. 16, comma 1;
- d) nel caso di decadenza per mancata ricostituzione entro il termine di cui all'articolo 38 della legge 12 dicembre 2002, n. 273, fuori dai casi di cui alla lettera b) del comma 1;

VISTA la Legge 7 agosto 2015, n. 124 "*Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche*";

VISTO il D.lgs. 25 novembre 2016, n. 219 recante "*Attuazione della delega di cui all'articolo 10 della legge 7 agosto 2015, n. 124, per il riordino delle funzioni e del finanziamento delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura*" che ha previsto una riduzione del numero delle Camere presenti sul territorio italiano;

VISTO il Decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 febbraio 2018 che ha concluso l'iter di riordino delle Camere di Commercio italiane istituendo, tra le altre, la nuova Camera di Commercio accorpata denominata "*Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Rieti-Viterbo*", derivante dall'accorpamento delle Camere di Commercio di Rieti e di Viterbo;

CONSIDERATO che con il suddetto decreto ministeriale è stato, altresì, nominato il Dott. Francesco Monzillo quale Commissario ad acta della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Rieti-Viterbo, con il compito di adottare, tenuto conto dei dati pubblicati dal Ministero dello Sviluppo Economico, la norma statutaria di composizione del nuovo Consiglio ai sensi dell'art. 10 della L. n. 580/1993 e s.m.i., di avviare le procedure di costituzione del Consiglio della nuova Camera di Commercio e di svolgere tutte le azioni propedeutiche necessarie alla costituzione della medesima, nonché di richiedere, in tempo utile

per consentire la costituzione del Collegio dei Revisori dei Conti al momento della costituzione della nuova Camera di Commercio, la designazione dei componenti dell'organo collegiale ai sensi dell'art. 17, comma 1, della L.n.580/1993 e s.m.i.;

VISTO, in particolare, l'art. 2 (*Costituzione e successione degli organi*), comma 1 del suddetto decreto ministeriale alla stregua del quale *“le nuove camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di cui all'allegato B) sono costituite a decorrere dalla data di insediamento del nuovo consiglio camerale nominato ai sensi dell'articolo 10 della legge n. 580 del 1993 e successive integrazioni e modificazioni”*;

VISTO, in particolare, l'art. 2 (*Costituzione e successione degli organi*), comma 2 del suddetto decreto ministeriale alla stregua del quale *“gli organi delle camere di commercio oggetto di accorpamento decadono, salvo quanto previsto dal comma 4, a decorrere dalla data di insediamento del consiglio camerale delle nuove camere di commercio di cui al comma 1”*;

VISTO, in particolare, l'art. 4 (*Procedure di rinnovo dei Consigli e nomina commissario ad acta*) comma 1 del suddetto decreto ministeriale alla stregua del quale *“per le camere di commercio interessate dall'accorpamento di cui all'allegato B) le eventuali procedure di rinnovo dei rispettivi Consigli sono interrotte dal 19 settembre 2017 o comunque non sono avviate dopo tale data e i relativi organi delle medesime camere continuano ad esercitare tutte le loro funzioni fino al giorno dell'insediamento del consiglio della nuova Camera di commercio”*;

VISTO il comma 5-quater dell'art. 1 della legge n. 580/1993 alla stregua del quale *“le eventuali procedure di rinnovo dei consigli camerali delle camere di commercio oggetto delle operazioni di accorpamento sono interrotte, se già in corso, e comunque non avviate, a decorrere dall'adozione del decreto di cui al comma 5. I relativi organi continuano ad esercitare tutte le loro funzioni fino al giorno dell'insediamento del consiglio della nuova camera di commercio”*;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00207 datato 8 giugno 2012 recante *“Nomina dei componenti del Consiglio della Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Rieti”*;

CONSIDERATO che gli organi (Presidente, Giunta e Consiglio) della Camera di commercio di Rieti duravano in carica fino al 9 luglio 2017 (decorsi cinque anni dalla data di insediamento del Consiglio) e il 9 gennaio 2018 scadeva il termine dei sei mesi concessi dal comma 1 dell'art. 38 della legge 12 dicembre 2002 n. 273 per il rinnovo del Consiglio;

CONSIDERATO che le procedure di ricostituzione del Consiglio camerale avviate a febbraio 2017, sono state interrotte per effetto dell'entrata in vigore del decreto MISE 8 agosto 2017, successivamente sostituito dal decreto MISE 16 febbraio 2018 di accorpamento delle Camere di commercio di Rieti e di Viterbo;

CONSIDERATO che per effetto della *“prorogatio”* prevista dalle disposizioni ministeriali sopracitate, gli organi della CCIAA di Rieti hanno continuato ad esercitare le proprie funzioni;

CONSIDERATO che con Ordinanza del Consiglio di Stato n. 4869/2018 Reg.prov.cau. del 4 ottobre 2018, di accoglimento dell'istanza cautelare presentata dalla CCIAA di Rieti per la riforma dell'Ordinanza cautelare del TAR Lazio – Sezione Terza ter - n. 3262/2018, è stato sospeso il processo di accorpamento delle Camere di commercio di Rieti e di Viterbo, stabilito con il Decreto MISE del 16 febbraio 2018 in attesa della pronunzia di merito da parte del TAR Lazio;

CONSIDERATO che, successivamente, con Ordinanza n. 5443/2019, la Sezione Terza ter del TAR Lazio, ritenendo rilevanti e non infondati i dubbi di legittimità costituzionale dell'art. 10 della L. n. 124/2015 e dell'art. 3 del D.lgs. 219/2016, sollevati dalla CCIAA di Rieti, ha sospeso il giudizio e ha trasmesso gli atti alla Corte Costituzionale;

CONSIDERATO che in data 12 ottobre 2018, con nota prot. n. 0360854, il Ministero Sviluppo Economico, in risposta ad una richiesta di parere della stessa CCIAA di Rieti, ha evidenziato che *“la sospensione del processo di accorpamento fa venire meno il presupposto giuridico sul quale si fonda la legittimità della prorogatio degli organi della camera di commercio di Rieti ... con conseguente necessità da parte della Regione di formalizzarne lo scioglimento, già peraltro intervenuto per decadenza, e di procedere alla nomina del Commissario straordinario ai sensi del comma 4 dell’articolo 5 della legge n. 580/1993 e s.m.i.; commissario che resterebbe in carica fino alla definizione del ricorso dai cui esiti potrebbe derivare la prosecuzione del processo di accorpamento o, in caso contrario, la necessità di avviare nuove procedure per la ricostituzione del consiglio della camera di commercio di Rieti”*;

RITENUTO, per quanto sopra, verificata l’ipotesi di scioglimento del Consiglio della Camera di Commercio di Rieti prevista dall’art. 5 comma 2 lett. d) della Legge n. 580/1993 e precisamente *“nel caso di decadenza per mancata ricostituzione entro il termine di cui all’articolo 38 della legge 12 dicembre 2002, n. 273, fuori dai casi di cui alla lettera b) del comma 1 dell’art. 5 della L. n.580/1993”*;

CONSIDERATO che, per i motivi su evidenziati, ai sensi degli artt. 7 e 8 della Legge 241/1990 e s.m.i., la scrivente Amministrazione, anche uniformandosi al suddetto parere del MISE, con nota prot. n. 1007308 datata 11/12/2019, ha comunicato a tutti i destinatari l’avvio del procedimento per la presa d’atto dell’avvenuto scioglimento del Consiglio della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Rieti, costituito con Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00207 del 08/06/2012, e per la nomina di un Commissario Straordinario al fine di assicurare alla suddetta CCIAA la necessaria rappresentanza legale e lo svolgimento dell’ordinario funzionamento;

CONSIDERATO che, in riscontro alla suddetta comunicazione di avvio del procedimento di scioglimento del Consiglio, è pervenuta la nota prot. n. 0006493/U del 18/12/2019, acquisita agli atti regionali con prot. n. 1033791 del 19/12/2019, contenente una memoria sottoscritta dal Presidente uscente della CCIAA di Rieti con allegato parere reso allo stesso Ente camerale in data 19 marzo 2019 dal Prof. Avv. Raffaele Bifulco e dall’Avv. Carlo Contaldi La Grotteria;

RITENUTE inconferenti le argomentazioni formulate dal Presidente uscente della CCIAA di Rieti nella succitata nota di riscontro all’avvio del procedimento in quanto, in conformità peraltro al su citato parere ministeriale, si ritiene che, alla luce dell’Ordinanza del Consiglio di Stato n. 4869/2018 del 4 ottobre 2018, la sospensione del processo di accorpamento delle Camere di commercio di Rieti e di Viterbo fa venir meno il presupposto giuridico sul quale si fonda la legittimità della *prorogatio* degli organi della Camera di Commercio di Rieti; non essendo più “oggetto delle operazioni di accorpamento”, infatti, non trova applicazione il comma 5-*quater* dell’art. 1 della legge n. 580/1993 ed essendo scaduto il termine dei sei mesi concessi dal comma 1 dell’art. 38 della Legge 12 dicembre 2002 n. 273 per il rinnovo del Consiglio non può che trovare applicazione il comma 2 lett. d) dell’art. 5 della legge n. 580/1993;

CONSIDERATO che nessuna associazione di categoria né altri consiglieri destinatari della comunicazione di avvio del procedimento di cui sopra hanno trasmesso proprie osservazioni in riscontro alla comunicazione stessa nei termini ivi prescritti;

CONSIDERATO che, per quanto sopra esposto, risultano integrati gli estremi per lo scioglimento del Consiglio stesso previsti dall’art. 5, comma 2 lettera d) della L. 580/1993 e s.m.i.;

VISTO l’art. 5 comma 4 della Legge n. 580/1993 e s.m.i. secondo cui con il provvedimento di scioglimento si provvede altresì *“alla nomina di un commissario straordinario, scelto tra dirigenti pubblici, anche in quiescenza, ed esperti di comprovata esperienza professionale”*, il

quale, “entro e non oltre centoventi giorni dalla data di emanazione del decreto di nomina, avvia le procedure per il rinnovo del consiglio camerale, pena la decadenza dall’incarico”;

VISTA la nota del Presidente della Regione Lazio prot. 0973295 del 29/11/2019, con la quale viene condivisa la designazione dell’Avv. Giorgio Cavalli quale Commissario Straordinario della CCIAA di Rieti, proposta dall’Assessore Sviluppo Economico, Commercio e Artigianato, Ricerca, Start-Up e Innovazione con nota prot. n. 0969056 del 28/11/2019;

VISTO il *curriculum vitae* dell’Avv. Giorgio Cavalli;

VISTA la dichiarazione sostitutiva, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e dell’art. 20 del D.Lgs. 39/2013, dell’Avv. Giorgio Cavalli, datata 14/12/2019 e acquisita in atti, relativamente al possesso degli specifici requisiti previsti dalla Legge n. 580/1993 e s.m.i. per l’incarico di Commissario straordinario della CCIAA di Rieti, alla propria disponibilità alla nomina e allo svolgimento del suddetto incarico, all’inesistenza delle cause ostative di cui all’art. 13 della Legge n. 580/1993, all’assenza delle situazioni di divieto e delle condizioni di incompatibilità previste dagli artt. 356 e 374 del R.R. n. 1/2002 e s.m.i., all’inesistenza di cause di inconferibilità e/o incompatibilità di cui al D.Lgs. 39/2013 nonché agli incarichi attualmente ricoperti;

CONSIDERATO che, al fine di verificare la veridicità della dichiarazione resa dall’Avv. Giorgio Cavalli, ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., sono stati richiesti:

- a) il certificato generale del casellario giudiziale alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma (nota prot. n. 0983386 del 04/12/2019);
- b) il certificato dei carichi pendenti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Rieti (nota prot. n. 0983433 del 04/12/2019);
- c) informazioni all’INPS concernenti l’eventuale sussistenza di rapporti di lavoro pubblico e/o privato (nota prot. 0983522 del 04/12/2019);

e sono state consultate le Banche Dati del Senato della Repubblica, del Parlamento Europeo, del Ministero dell’Interno e di InfoCamere;

ACQUISITI, con riferimento al suddetto nominativo:

- il certificato generale del casellario giudiziale contrassegnato con il n. 161136/2019/R emesso dalla Procura della Repubblica di Roma in data 13/12/2019, acquisito agli atti regionali con prot. n. 1051906 in data 30/12/2019;
- il certificato dei carichi pendenti emesso dalla Procura della Repubblica di Rieti in data 09/12/2019, acquisito agli atti regionali con prot. n. 0011222 in data 08/01/2020;
- il certificato emesso dall’INPS acquisito agli atti regionali con prot. n. 1025503 del 17/12/2019;
- la visura, datata 09/01/2020, dell’Anagrafe degli Amministratori Locali e Regionali del Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali del Ministero dell’Interno;
- la visura, datata 09/01/2020, dell’Elenco dei Deputati del Parlamento Europeo;
- la visura, datata 09/01/2020, dell’Elenco storico dei Parlamentari della Repubblica, tramite il sito del Senato della Repubblica;
- la “Scheda persona con cariche completa” datata 09/01/2020, tramite il sistema Telemaco di InfoCamere S.c.p.a, contenente dati ufficiali, affidabili e completi sulle imprese italiane ed europee, sui loro soci ed amministratori;

CONSIDERATO che il Responsabile del Procedimento ha verificato, a seguito di istruttoria conclusasi in data 09/01/2020, nei confronti dell’Avv. Giorgio Cavalli, sulla base della documentazione da questi presentata e di quella acquisita d’ufficio, nell’ambito dell’attività di controllo puntuale preventivo al provvedimento amministrativo, l’inesistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità di cui al D.Lgs. 39/2013, l’inesistenza delle cause ostative di cui

all'art. 13 della Legge n. 580/1993 nonché il possesso dei requisiti personali e professionali, per la nomina a Commissario Straordinario della CCIAA di Rieti;

RILEVATO che, ai sensi del Regolamento di semplificazione del procedimento per la determinazione dei compensi ai presidenti e ai componenti degli organi delle camere di commercio, approvato con il D.P.R. 20/08/2001 n. 363, le indennità di funzione o altre forme di compenso, comunque denominato, spettanti ai presidenti e ai componenti degli organi camerali sono a carico delle Camere di Commercio stesse;

RAVVISATO l'interesse pubblico concreto e attuale a provvedere allo scioglimento del suddetto Consiglio camerale e alla nomina di un Commissario Straordinario per assicurare il regolare funzionamento della CCIAA di Rieti per la realizzazione dei fini istituzionali dell'Ente medesimo;

RITENUTO, per le motivazioni sopra citate, e in coerenza con il parere reso sulla questione *de qua* dal Ministero Sviluppo Economico, di dover procedere:

a) allo scioglimento del Consiglio della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Rieti nominato con il Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00207 del 8 giugno 2012, per avvenuta decadenza dell'organo, essendo scaduto il termine dei sei mesi concessi dall'art. 38 della legge 12 dicembre 2002 n. 273 (art. 5, comma 2 lettera d) della Legge 580/1993 e s.m.i.) per il suo rinnovo;

b) alla nomina del Commissario Straordinario della stessa Camera di Commercio, ai sensi dell'art. 5, comma 4, della Legge n. 580/1993;

RITENUTO di dover nominare, per i motivi di cui sopra, l'Avv. Giorgio Cavalli quale Commissario Straordinario della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Rieti con i poteri del Presidente, del Consiglio Camerale e della Giunta Camerale al fine di garantire la rappresentanza legale dell'Ente nonché lo svolgimento delle attività relative al funzionamento dello stesso fino al rinnovo del Consiglio dello stesso Ente camerale ovvero, in caso di definizione del procedimento di accorpamento delle CCIAA di Rieti e di Viterbo, fino alla data di insediamento del Consiglio camerale della nuova Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Rieti-Viterbo;

RITENUTO di dover stabilire che il Commissario nominato dovrà procedere entro e non oltre centoventi giorni dalla data di emanazione del presente decreto, ai sensi dell'art. 5 comma 4 della Legge n. 580/1993, ad avviare le procedure per il rinnovo del Consiglio della CCIAA di Rieti, pena la decadenza dall'incarico;

RITENUTO di dover stabilire che l'indennità per l'espletamento del suddetto incarico grava sulla CCIAA di Rieti;

DECRETA

1. di sciogliere il Consiglio della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Rieti nominato con il Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00207 del 8 giugno 2012 per avvenuta decadenza dell'organo, essendo scaduto il termine dei sei mesi concessi dall'art.38 della legge 12 dicembre 2002 n. 273 (art. 5, comma 2 lettera d) della Legge 580/1993 e s.m.i.) per il suo rinnovo;
2. di nominare, ai sensi dell'art. 5, comma 4, della Legge n. 580/1993, l'Avv. Giorgio Cavalli quale Commissario Straordinario della CCIAA di Rieti con i poteri del Presidente, del Consiglio Camerale e della Giunta Camerale al fine di garantire la rappresentanza legale dell'Ente nonché lo svolgimento delle attività relative al funzionamento dello stesso fino al rinnovo del Consiglio

dello stesso Ente camerale ovvero, in caso di definizione del procedimento di accorpamento delle CCIAA di Rieti e di Viterbo, fino alla data di insediamento del Consiglio camerale della nuova Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Rieti-Viterbo;

3. di stabilire che il Commissario nominato dovrà procedere entro e non oltre centoventi giorni dalla data di emanazione del presente decreto, ai sensi dell'art. 5 comma 4 della Legge n. 580/1993, ad avviare le procedure per il rinnovo del Consiglio della CCIAA di Rieti, pena la decadenza dall'incarico;
4. di stabilire che, ai sensi ai sensi dell'art. 34 comma 6 della L.R. n. 12/2016, *“al termine dell'incarico il commissario presenta al Presidente della Regione e alla commissione consiliare competente una dettagliata relazione sull'attività svolta, sui risultati conseguiti e sulle spese sostenute”*.
5. di stabilire che l'indennità per l'espletamento del suddetto incarico grava sulla CCIAA Rieti;
6. di notificare il presente atto all'Avv. Giorgio Cavalli, alla Camera di Commercio di Rieti, a tutti i destinatari della comunicazione di avvio del procedimento di scioglimento di cui alla nota regionale prot. n. 1007308 dell'11/12/2019, nonché al Ministero dello Sviluppo Economico;
7. il presente decreto verrà trasmesso al Consiglio Regionale, ai sensi dell'art. 34 comma 6 della L.R. n. 12/2016.

Il presente atto non comporta nessun onere a carico del bilancio regionale.

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, entro 60 giorni dalla sua comunicazione, ovvero, ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro il termine di 120 giorni.

Il presente Decreto è redatto in due originali: uno per gli atti della Direzione Regionale Affari Istituzionali, Personale e Sistemi Informativi, l'altro per i successivi adempimenti della Direzione Regionale per lo Sviluppo economico e le Attività produttive e sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

Il Presidente

Nicola Zingaretti